



2.18.1/1714/x/2017

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 1714
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Nuova normativa vaccinazione e procedure attuative fascia d'età 0-6 anni.

Premesso che:

Con il decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale, diventano 10 le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, nei limiti e secondo le specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale previsto.

La circolare n. 26382 del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicata il 1 settembre 2017, fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche a partire dalla fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Preso atto che

La normativa dispone la presentazione, da parte dei genitori/tutori/affidatari di minori da 0 a 16 anni, della documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età. In alternativa, i genitori potranno fornire i certificati di avvenuta immunizzazione oppure la documentazione attestante il possesso, da parte dello studente, dei requisiti per l'omissione o il differimento delle vaccinazioni. Nel caso in cui, invece, il bambino non sia stato ancora vaccinato ma dovrà farlo, sarà necessario presentare la copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.

Relativamente alle Scuole dell'Infanzia, la citata Circolare n. 26382 chiarisce che:

il termine ultimo per la presentazione della Documentazione sia l'11 settembre 2017;
la presentazione della documentazione richiesta sia requisito vincolante per l'accesso dei minori ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Di conseguenza, già dal 12 settembre 2017, i minori, i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato la documentazione entro i termini previsti, non potranno accedere a tali servizi;

In caso di autocertificazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi, ma rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Constatato che

L'ipotesi della temporanea esclusione dall'accesso ai servizi non è contemplata dal testo coordinato del DL 73/2017.

L'articolo 3 bis comma 5 dispone soltanto che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza dall'iscrizione solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Non è chiaro a chi spetti l'emissione e la comunicazione del provvedimento di esclusione del minore dai servizi educativi. Non è indicato tra gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici, i quali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 sono semplicemente tenuti a segnalare all'azienda sanitaria la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti entro i successivi dieci giorni.

Visto l'articolo

“Ma chi dovrà emettere e comunicare il provvedimento di esclusione (ovvero di decadenza)? Certo non è indicato tra gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici, i quali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 sono semplicemente tenuti a segnalare all'azienda sanitaria la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti entro i successivi dieci giorni. Sarà l'Asl ad attivarsi poi per gli “adempimenti di competenza”. Il dirigente scolastico quindi si limita ad acquisire la documentazione senza ulteriori verifiche, non essendo tenuto ad accertare un eventuale inadempimento all'obbligo vaccinale (né avendo strumenti adeguati per farlo) ed in caso di mancata presentazione della stessa nei termini ne informa nei successivi 10 giorni l'asl territorialmente competente che provvede come per legge.”
(Bambini non vaccinati. Chi dovrà mandarli via da scuola? Il Preside o l'ASL? - www.orizzontescuola.it)

INTERROGA

Il Presidente della Giunta



L'Assessore/a



Quale procedura sia prevista per l'allontanamento dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia dei minori che alla data del 10 marzo non abbiano dimostrato attraverso idonea documentazione l'adempimento degli obblighi vaccinali.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)